



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement Me.PA. con l'OE VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. avente ad oggetto il servizio di copertura assicurativa "Furto Beni" dell'AIFA per il triennio 15/04/2024-14/04/2027, con facoltà di procedere, mediante opzione di proroga di cui all'art. 120 comma 10 del D. lgs. n. 36/2023, al rinnovo della polizza alle medesime condizioni anche economiche per un ulteriore triennio - CIG (ex SMART CIG) B1091FB974.

Nomina nuovo RUP e nomina DEC.

(Mod. 232_01 prot. ID n. 184692146 del 27/03/2024- Mod. 232_02 n. 19/2024 prot. n. 184711571 del 28/03/2024).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "Regolamento")*, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Giovanni Pavesi quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e s.m.i.;

Visto l'art. 10, comma 2, lettera e), del sopracitato D. M. 20 settembre 2004, n. 245, come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n.3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024, ai sensi del quale il Direttore Amministrativo adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, con possibilità di specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale n. 475 del 27 novembre 2023, con la quale è stato prorogato l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente del Settore Information Communication Technology (ICT), di cui all'art. 8, comma 1, del Regolamento dell'Agenzia, di cui alla determinazione 30 novembre 2020 n. 1243/2020 del Direttore generale pro-tempore, del dott. Maurizio Trapanese, dirigente amministrativo di seconda fascia di ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco, nonché sono prorogati gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, ai sensi dell'art. 19, comma 5, d.lgs. 165/2001, di dirigente dell'Ufficio Technology & Communication, di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) del Regolamento dell'Agenzia, e di dirigente dell'Ufficio Gestione IT & Net Security, di cui all'art. 8, comma 2, lett. c) del Regolamento dell'Agenzia, conferiti ad interim al dott. Maurizio Trapanese rispettivamente con determinazione DG n. 57/2018 e con determinazione DG n. 56/2018;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021);

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto indette dal 1° luglio 2023 (d'ora in poi per brevità anche “Codice”);

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l'ANAC con le modalità di cui all'Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 “Livello Primo”, che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «affidamento diretto» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee*

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *"l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *"1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto"*;

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *"Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento"*;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare che *"In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia"* fermo restando che *"In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto"* e che *"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"*;

Considerato che come evidenziato nella Relazione illustrativa del nuovo Codice *"In continuità con la disciplina pregressa e con le previsioni delle Linee Guida ANAC n. 4 si impone il rispetto del principio di rotazione già nella fase degli inviti"*;

Vista la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026;

Visto l'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche" e in particolare il comma 2 a tenor del quale *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione."*;

Preso atto che le attività tecniche indicate nel citato allegato I.10 sono esclusivamente quelle di:

*"- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario)";*

Vista la Determina del Direttore Generale n. 620 del 17/04/2018 ad oggetto: *"Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. - accantonamento delle risorse finanziarie finalizzate alla costituzione del fondo di cui ai commi 2 e seguenti del citato art. 113"*, come integrata con Determina del Direttore Generale n. 15 del 19/01/2022;

Preso atto che in data 14/04/2024 scadrà il contratto CIG Z2F314D821 stipulato con l'OE VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. per la copertura assicurativa "Furto Beni" per il triennio 15/04/2021-14/04/2024 e per un importo di € 17.400,00 oneri di legge inclusi;

Vista la determina del Direttore amministrativo n. 47 del 18/03/2024 con la quale la dott.ssa Maria Grazia Perulli - funzionario dell'Agenzia assegnata all'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio giusta nota del Dirigente dell'Ufficio gestione e trattamento giuridico *pro tempore*, prot. n. 103570-18/09/2019-AIFA-AIFA_SRU-P del 18/09/2019 - è stata individuata quale "Responsabile Unico del progetto - RUP" per la procedura di affidamento

diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, da perfezionare mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA, avente ad oggetto la copertura assicurativa "Globale Fabbricati" AIFA per il triennio 2024/2027 di importo inferiore ad euro 40.000,00 oltre oneri di legge;

Considerato che per difficoltà tecniche ad oggi non risulta possibile abilitare, sulle piattaforme digitali messe a disposizione, il RUP nominato con la sopra citata determina del Direttore amministrativo n. 47 del 18/03/2024 e vista l'urgenza dovuta alla scadenza prossima della polizza assicurativa n. F51.053.0000944007 per il rischio "Furto Beni" per il triennio 15/04/2021-14/04/2024, rischio per il quale l'Agenzia non può restare senza copertura assicurativa;

Ritenuto opportuno individuare il dott. Maurizio Trapanese - già RUP delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d'importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie, giusta determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023 - quale "Responsabile Unico del progetto - RUP" per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, da perfezionare mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA, avente ad oggetto la copertura assicurativa "Furto Beni" AIFA per il triennio 2024/2027 di importo inferiore ad euro 40.000,00 oltre oneri di legge;

Preso atto che, nell'ambito dell'indagine di mercato, avviata con pec del 09/02/2024 - preordinata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, della sopra indicata copertura assicurativa per il triennio 2024/2027, di importo inferiore ad euro 40.000,00, in data 08/03/2024 è pervenuto un solo preventivo pari € 16.470,00 IVA oneri di legge inclusi a titolo di premio lordo triennale da parte dell'OE VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.;

Visto il verbale del 22/03/2024 nel quale il RUP ha dato atto che l'unico preventivo dell'OE VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. è risultato economicamente conveniente e congruo;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio ID n. 184692146 del 27/03/2024, che annulla e sostituisce il precedente ID n. 184628452 del 25/03/2024, con il quale si richiede l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA del servizio di copertura assicurativa "Furto Beni" dell'AIFA per il triennio 15/04/2024-14/04/2027, con facoltà di procedere, mediante opzione di proroga di cui all'art. 120 comma 10 del D. lgs. n. 36/2023, al rinnovo della polizza alle medesime condizioni anche economiche per un ulteriore triennio, in favore dell'OE VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., individuato a seguito di indagine di mercato avviata con richiesta di preventivo a mezzo pec del 09/02/2024, per un importo pari a complessivi € 32.940,00 (trentaduemilanovecentoquaranta/00) oneri inclusi, di cui € 16.470,00 (sedicimilaquattrocentosettanta/00) IVA oneri di legge inclusi per il primo triennio e € 16.470,00 (sedicimilaquattrocentosettanta/00) IVA oneri di legge inclusi per l'eventuale triennio di rinnovo;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 19/2024, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 28/03/2024, attestante la copertura finanziaria (All. 3);

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'OE Vittoria Assicurazioni S.p.A. rilasciata dal dott. Trapanese;

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" nella Categoria "Servizi professionali attuariali" - CPV 66519600-7;

Considerato che Consip ha introdotto sul Portale del Me.PA. lo strumento informatico denominato "Trattativa Diretta" con un unico fornitore, per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023;

Considerato che l'acquisto in parola rientra nella fattispecie di cui al sopra citato art. 49 del Codice in quanto l'AIFA non ha stipulato con detto OE più di *"due consecutivi affidamenti"*, e avuto riguardo all'accurata esecuzione del precedente contratto CIG Z2F314D821 come attestata in data 27/03/2024 dal DEC Sig. Vettorel;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'OE VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. rilasciata dalla dott.ssa Perulli e allegata alla sopra citata Determina di nomina quale RUP di cui alla presente procedura;

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"* di cui all'art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Ritenuto, pertanto, che nulla osta a che l'operatore economico VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. possa essere individuato quale affidatario del servizio *de quo*;

Visto poi l'allegato I.2 al Codice che disciplina le attività del RUP nelle fasi ed in particolare l'art. 8 comma 4 in virtù del quale *"Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:*

a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento";

Visto altresì l'art. 114 del Codice che al comma 1 prevede che *"Il RUP, nella fase dell'esecuzione"* dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, *"si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto..."* e al comma 8 che *"L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP"*;

Visto l'allegato II.14 sopra citato recante *"Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"* ed in particolare il Capo II interamente dedicato, dagli articoli da 31 a 39, all'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;

Visto l'art. 31 comma 1 di tale allegato II.14 che precisa che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto *"servizi e forniture di particolare importanza"*, come disciplinati dal successivo art. 32;

Visto quindi l'art. 32 ed in particolare i commi 2 e 3 in virtù dei quale *"2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:*

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro."

Considerato che trattasi la procedura in argomento ha ad oggetto una tipologia di servizi ricompresi tra i servizi indicati al sopra citato art. 32 comma 2 lett. b) dell'allegato II.14 del Codice, per i quali è prevista la nomina del DEC, diverso dal RUP;

Ritenuta pertanto opportuna/necessaria la nomina del Direttore per l'Esecuzione dei servizi in esso dedotti, al fine di consentire sotto il profilo organizzativo un'effettiva gestione e coordinamento dei servizi e di assicurare gli adempimenti amministrativi tecnico/contabili necessari per il controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che, avuto riguardo alla tipologia e importo del contratto in argomento, non è necessario individuare né un direttore operativo a supporto del DEC, né una commissione per la verifica di conformità;

Tenuto conto che, in relazione all'oggetto del contratto e nel rispetto del criterio di rotazione, è stata individuata, avuto riguardo al relativo fascicolo personale, la professionalità e la competenza idonea a ricoprire l'incarico di DEC nella persona della dott.ssa Alessandra Realacci, dipendente di ruolo incardinata presso l'Area amministrativa;

Ravvisata l'insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative allo svolgimento del predetto incarico in capo alla dott.ssa Alessandra Realacci, la quale si occuperà nello specifico del coordinamento, della direzione, del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto *de quo*, di verificare che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali e di espletare tutte le attività espressamente demandate al DEC di cui all'allegato II.14 del Codice;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'affidamento diretto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa - é autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal MePa della "Trattativa Diretta" - del servizio di copertura assicurativa "Furto Beni" dell'AIFA per il triennio 15/04/2024-14/04/2027, recante CIG B1091FB974 in favore della compagnia assicuratrice VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Ignazio Gardella 2, P. IVA 01329510158.
2. Il contratto da affidare avrà una durata di mesi trentasei.
È autorizzata in favore di AIFA la facoltà di procedere, mediante opzione di proroga di cui all'art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, al rinnovo della polizza alle medesime condizioni anche economiche per un ulteriore triennio; in tal caso l'AIFA comunica il rinnovo espresso con un preavviso di 20 giorni ed il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali alle medesime condizioni anche economiche stabilite nel contratto.
3. Ove l'appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all'affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il

possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 2 **(autorizzazione alla spesa)**

1. E' autorizzata la spesa di euro pari a euro € 16.470,00 (sedicimilaquattrocentosettanta/00) IVA oneri di legge inclusi che graverà *pro quota* sui budget anni 2024, 2025, 2026 e 2027.
2. Si rende necessario impegnare, altresì, un importo di ulteriori € 16.470,00 (sedicimilaquattrocentosettanta/00) IVA oneri di legge inclusi, ove AIFA intenda esercitare la facoltà di procedere, mediante opzione di proroga di cui all'art. 120 comma 10 del D. lgs. n. 36/2023, al rinnovo della polizza alle medesime condizioni anche economiche per un ulteriore triennio.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall'OE VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A...
4. Per i fini di cui al citato art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, si dà mandato all'Ufficio Contabilità e bilancio di destinare, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10, il 2% dell'importo dei servizi posto a base della presente procedura di affidamento pari a euro 329.40 per il triennio di durata contrattuale.

Art. 3 **(nomina del nuovo RUP e del DEC)**

1. Per le motivazioni di cui in premessa - ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2 al Codice - il dott. Maurizio Trapanese subentra alla dott.ssa Maria Grazia Perulli, quale "Responsabile Unico del progetto - RUP" per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, da perfezionare mediante trattativa diretta sul sistema di e-procurement MePA, di importo inferiore ad euro 40.000,00 oltre oneri di legge e avente ad oggetto la copertura assicurativa "Furto Beni" AIFA per il triennio 2024/2027, con facoltà di procedere, mediante opzione di proroga di cui all'art. 120 comma 10 del D. lgs. n. 36/2023, al rinnovo della polizza alle medesime condizioni anche economiche per un ulteriore triennio.
2. Il RUP, nominato ai sensi del precedente articolo, esercita tutte le competenze che sono al medesimo attribuite dalle specifiche disposizioni del d. lgs. n. 36/2023, assolvendo in particolare ai compiti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 dell'Allegato I.2 al d. lgs. n. 36/2023 e, in ogni caso, svolgendo tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. Per le motivazioni indicate in premessa, la dott.ssa Alessandra Realacci è nominata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 114, 115, 116 del D. Lgs. n. 36/2023, Direttore dell'esecuzione del Contratto di cui alla procedura recante CIG B1091FB974 con l'incarico di monitorare, riferendo al RUP, sulla corretta esecuzione delle prestazioni nel medesimo dedotti secondo quanto indicato nell'allegato II.14 al Codice.
4. Si dà mandato al RUP di provvedere ad impartire al DEC, come sopra individuato, le opportune "disposizioni di servizio" di cui all'art. 8 dell'allegato I.2 al D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 **(Pubblicità e trasparenza)**

1. Gli obblighi di pubblicazione per adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza dei contratti pubblici sono assolti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e della delibera ANAC n. 264 del 20/06/2023, come modificata e integrata con delibera ANAC n. 601 del 19/12/2023. In particolare, l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto di cui alla presente procedura sono pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Bandi di gara e contratti, al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> ove è, altresì, rinvenibile il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC, in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alla presente procedura che l'AIFA ha trasmesso alla BDNCP tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale del Me.PA..

Il Direttore amministrativo
Giovanni Pavesi

(Documento informatico firmato digitalmente il 28/03/2024 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegati:

1. Verbale di apertura preventivi del 22/03/2024;
2. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 28/03/2024 n. 19/2024 attestante la copertura finanziaria;
3. Attestazione DEC del 27/03/2024;
4. N. 2 Autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE del RUP e del DEC.

